

Poi l'onorevole Crispi ha presentato un altro disegno di legge, il quale è già dinanzi alla Camera, e di cui la relazione è distribuita, nel quale si tratta della competenza.

Forse non è stato bene distinguere le due leggi; ma ad ogni modo della competenza si potrà discutere quando ci verrà innanzi quest'altro disegno di legge; e per ora lasciamola da parte.

Essendosi volute stabilire le responsabilità personali, bisognava precisare i fatti ai quali esse dovevano applicarsi. E qui crediamo di avere introdotta una innovazione giusta, logica, naturale. Uno dei difetti della legislazione elettorale è questo, che non distingue il fatto colposo dal fatto doloso; anzi non ammette che il fatto doloso. Si colpiscono l'iscrizione e la cancellazione scientemente indebite; ma noi vogliamo colpire anche se non fatte scientemente.

Nella pratica infatti avviene che il provare il dolo è molto difficile. È molto difficile provare che Tizio abbia iscritto o cancellato scientemente, con malizia. Invece, se noi vogliamo reprimere o prevenire l'abuso, dobbiamo arrestarci al fatto in sé. Se si è fatta una iscrizione od una cancellazione non giustificata, deve essere punita. Vedrà poi il magistrato se vi sia stata semplice negligenza o malizia: se ci sarà stata negligenza applicherà la multa; se ci sarà stata malizia, la pena corporale. Ma intanto avremo ottenuto questo risultato, di meglio impedire o di reprimere il fatto per sé stesso, che ora sfugge ad ogni pena.

Dunque: tutto questo è diretto ad ottenere una maggiore diligenza, a far le cose in regola, una maggior sicurezza per impedire gli abusi.

Pace. Chiedo di parlare.

Torraca, relatore. Nella pratica le pene gravi riescono inefficaci, perchè non si applicano. La minaccia di tre mesi o di un anno di detenzione vale poco, perchè la pena non s'applica quasi mai: la minaccia di una multa, che facilmente si possa applicare, ha un'efficacia preventiva maggiore.

Questi sono i criteri dai quali è stata mossa la Commissione: parificare le due leggi nei rispetti del reato e della pena e determinare le responsabilità: ecco perchè è stato necessario distinguere in parecchi articoli ciò che era confuso in un articolo solo.

Se l'onorevole Mecacci rilegge i due articoli delle leggi vigenti, vedrà quanta dif-

ficoltà essi offrano nell'applicazione. Noi invece abbiamo voluto rendere pratica la legge, precisando, per quanto è possibile; e ad ogni caso previsto applicando una pena conveniente.

La sola cosa che a me pare attendibile nelle osservazioni dell'onorevole Mecacci, si è che vi è un po' di sproporzione fra le pene comminate nel paragrafo *f* e quelle comminate nel paragrafo *g*; ebbene, su questo potremo facilmente intenderci. Ma teniamo a che la Camera approvi la parificazione delle pene; teniamo a che la Camera approvi l'estensione delle pene al fatto colposo perchè è cosa importantissima; teniamo a che la Camera adotti una maggiore precisione, per rendere la legge più efficace. Non ho altro da aggiungere per ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

Pace. La Commissione, nel presentare i diversi articoli che sono in discussione, è partita, come si legge nella relazione, dal concetto di distinguere il fatto colposo dal fatto doloso. Essa ha creduto che vi fossero dei casi in cui la mancanza di diligenza nello adempimento dei propri doveri dovesse esser punita ancorchè non dolosa.

La Camera ha già votato un articolo, nel quale è, perfino, detto che: colui il quale rifiuti di far parte della Commissione di revisione delle liste, dev'essere punito con una ammenda, la quale varia da 20 a 100 lire.

Amnesso questo principio, cioè che un cittadino non possa rifiutarsi ad un pubblico ufficio, ed amnesso che il semplice rifiuto è considerato reato, a me pare che ne discenda logicamente che, quegli il quale ha accettato un pubblico ufficio e non vi pone quella diligenza, e quella scrupolosità, che l'ufficio stesso domanda, dev'esser punito; altrimenti si verificherà quello che fino ad oggi si è verificato, cioè che le liste rappresenteranno una quantità di azioni dolose che non si possono colpire. Si verificherà che si metteranno nelle liste tutti gli amici e i parenti degli amici, e si dirà poi di avere agito in buona fede, onde il fatto, sebbene doloso, rimarrà impunito.

L'onorevole Mecacci ha fatto parecchi appunti i quali mi pare non siano fondati.

Egli ha detto che gli articoli 89, 90, 91 e 92 della legge elettorale politica ed il 92 della legge comunale e provinciale provvedono già alla repressione dei reati elettorali;